



---

# **Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l'approvazione del decreto federale concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea**

6 luglio 2016

---

## Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione .....	4
1.2.	Contenuto dell'avamprogetto .....	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione .....	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione .....	5
3.	Principali risultati della consultazione .....	5
3.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione .....	5
3.2.	Principali critiche dei partecipanti alla consultazione .....	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	7
4.1.	Osservazioni positive .....	7
4.2.	Osservazioni negative.....	7
4.3.	Entrata in vigore / attuazione .....	10
4.4.	Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI .....	10
4.5.	Altre osservazioni.....	11

## Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Association de Banques Privées Suisses
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
economie-suisse	Federazione delle imprese svizzere
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PSS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SwissHoldings	Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UDC	Unione democratica di centro
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

## **1. Situazione iniziale**

### **1.1. Introduzione**

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l'Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

Il 19 novembre 2014, in vista dell'introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Il 18 febbraio 2016 la Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta con la Repubblica di Corea (di seguito Corea) che prevede la reciproca applicazione dello standard globale sulla base dell'Accordo SAI non appena entreranno in vigore le relative basi legali in entrambi i Paesi.

La Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Quale membro del G20 la Corea è un importante partner politico e commerciale per la Svizzera. Il diritto coreano soddisfa gli standard internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) e offre inoltre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione per i redditi e gli averi non dichiarati. Tra Svizzera e Corea esiste dal 2006 un accordo di libero scambio nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, compresi quelli di tipo finanziario. Nella dichiarazione congiunta concernente lo scambio automatico di informazioni la Corea ha segnalato la propria disponibilità a intensificare con la Svizzera l'attuale cooperazione nel settore dei servizi finanziari. La Corea adempie dunque i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea è prevista per il 2017 con un primo scambio nel 2018.

Parallelamente al presente avamprogetto si sono tenute consultazioni concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Jersey, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Norvegia, Canada e Giappone.

### **1.2. Contenuto dell'avamprogetto**

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Corea il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che la Corea deve figurare nell'elenco. Inoltre il decreto conferisce al Consiglio federale la competenza di comunicare

a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

## **2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione**

### **2.1. Procedura di consultazione**

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 46 rappresentanti di ambienti interessati.

Degli invitati hanno espresso un parere 22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, tre partiti politici (PLR, PSS, UDC), l'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione delle Città svizzere, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, USS, usam, SwissHoldings) e nove rappresentanti di ambienti interessati (TF, TAF, CP, Forum OAD, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, ABG, UBCS, ABPS, ASG).

Tre Cantoni (GE, SH, ZG) aderiscono al parere della CDCF. L'UBCS rinvia al parere dell'ASB, che sostiene nella sua integralità. L'ABG ed economiesuisse rimandano al parere dell'ASB ma si pronunciano anche individualmente.

Tra gli invitati alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi in merito nove Cantoni (AR, BE, FR, GL, NE, NW, SZ, TI, VD) e altri sei partecipanti (TF, TAF, Forum OAD, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città svizzere, SKS).

### **2.2. Metodo d'esposizione**

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti.

## **3. Principali risultati della consultazione**

### **3.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione**

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

22 dei 26 Cantoni hanno partecipato alla consultazione. 13 Cantoni sono espressamente a favore dell'avamprogetto (AG, AI, BL, BS, GE, LU, OW, SH, TG, UR, VS, ZG e ZH) così come lo è anche la CDCF. I Cantoni di BE e NW fanno presente che si erano già espressi favorevolmente in occasione dell'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI e rinunciano dunque a prendere nuovamente posizione. I Cantoni di FR, NE, TI e VD non hanno inoltrato considerazioni.

Dei tre partiti politici che hanno espresso un parere materiale, il PSS accoglie l'avamprogetto, mentre il PLR lo approva con determinate riserve. L'UDC respinge l'avamprogetto se le condizioni espresse nel suo parere non sono soddisfatte.

Delle quattro associazioni mantello nazionali dell'economia partecipanti, una è favorevole all'avamprogetto (SwissHoldings), due lo accolgono con riserva (economiesuisse, ASB) e una lo respinge (usam).

Delle cinque associazioni e organizzazioni interessate che hanno fornito per scritto il loro parere, tre accolgono l'avamprogetto con riserva (ABG, UBCS, ABPS), un'associazione si esprime in modo critico (CP) e una lo respinge chiaramente (ASG).

### 3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno esposto in particolare i seguenti punti critici:

- **Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*):** la Corea né si sarebbe dichiarata disposta né si sarebbe impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti (economiesuisse, ASB, ABG, UBCS). Allo stato attuale non sarebbe nemmeno chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG). Qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e gli Stati in questione non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale (CP, usam, ABG, ABPS). Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con la Corea, dovrebbero esservi sufficienti certezze che questo Paese introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le più importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS).
- **Regolarizzazione del passato:** il programma speciale di collaborazione volontaria relativa a redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati (*Offshore Voluntary Disclosure Program*) della Corea è stato offerto soltanto fino al 31 marzo 2016 e non garantirebbe alcuna esenzione totale dalle multe per i pagamenti delle imposta dovute (CP, economiesuisse, ASB, UBCS, ABPS). Questa procedura per la regolarizzazione del passato non sarebbe adeguata e dunque l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea non sarebbe giustificata (ASG).
- **Protezione dei dati e principio di specialità:** sulla base delle informazioni fornite dal rapporto esplicativo non sarebbe possibile valutare se lo Stato partner garantisce la protezione dei dati e il principio di specialità (PLR, UDC, usam). Bisognerebbe pertanto verificare se la Corea garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. Se questi aspetti dovessero presentare lacune, la Svizzera dovrebbe sospendere lo scambio automatico di informazioni con la Corea (PLR, UDC). La valutazione negativa dell'IFPDT relativa alla protezione dei dati e i dubbi concernenti lo Stato di diritto in Corea dovrebbero suggerire che in questo ambito i requisiti fondamentali per lo scambio automatico di informazioni non sarebbero rispettati. Pertanto non vi sarebbe alcun motivo di introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Corea per sospenderlo successivamente (ASG).
- **Accesso al mercato:** attualmente Svizzera e Corea dispongono già di un accordo di libero scambio nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, compresi quelli di tipo finanziario. Nella dichiarazione congiunta la Corea ha segnalato la propria disponibilità a intensificare con la Svizzera l'attuale cooperazione nel settore dei servizi finanziari. Tuttavia questa garanzia sarebbe vaga e pertanto non soddisfacente (PLR, CP, usam, ABPS, ASG).

## **4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione**

### **4.1. Osservazioni positive**

I Cantoni di AI, BL, OW, TG e UR ritengono che l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con la Corea prevista dal decreto federale si inserisca nella strategia intrapresa dal Consiglio federale per il mantenimento dell'attrattiva della piazza economica e del consenso internazionale nei confronti della piazza finanziaria svizzera. I Cantoni di BS, FR, NW, SH e ZG considerano l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con la Corea una conseguenza diretta dell'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e all'Accordo SAI.

Il PSS e l'USS accolgono positivamente lo scambio automatico di informazioni con la Corea, poiché consentirebbe alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante Stato del G8 e del G20. Ciò rafforzerebbe la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e migliorerebbe la certezza del diritto e la pianificazione delle imprese.

Secondo SwissHoldings, la Svizzera dovrebbe introdurre quanto prima lo scambio automatico di informazioni con i più importanti partner economici che dispongono di un sistema giuridico e giudiziario degno di fiducia. A tal fine sarebbero da privilegiare gli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni e altri accordi. SwissHoldings ritiene che la Corea soddisfi queste condizioni e pertanto sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Stato partner.

A parere di economie svizzese, dell'ASB, dell'ABG e dell'UBCS il fatto che la Corea non rientri tra i Paesi prioritari per le banche, non esclude la conclusione di un accordo per lo scambio automatico di informazioni, poiché si può supporre che i criteri per l'identificazione dei clienti (standard uniforme, reciprocità, specialità) siano soddisfatti e che le discussioni per migliorare l'accesso al mercato vengano portate avanti.

In linea con il parere del Consiglio federale, la CDCF, i Cantoni di GE, NE, VD, ZG e ZH ritengono che la Svizzera e la Corea siano legati da strette relazioni economiche e politiche e che quest'ultima disponga di norme e prassi adeguate in materia di regolarizzazione del passato così come del necessario livello di confidenzialità e sicurezza dei dati. I criteri stabiliti nei mandati di negoziazione sarebbero dunque soddisfatti.

### **4.2. Osservazioni negative**

#### **Osservazioni critiche riguardanti la Corea come Stato partner**

Malgrado l'accordo commerciale del 2006 tra la Corea e l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e l'esistenza di un *Swiss Business Hub* a Seoul, l'ASG considera le relazioni tra la Svizzera e la Corea non sufficientemente strette e importanti da giustificare un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Inoltre, nel caso della Corea, non sarebbe rispettato alcun principio stabilito dal Consiglio federale nel mese di ottobre 2014 quale presupposto per la scelta degli Stati partner, ragion per cui i negoziati con la Corea dovrebbero essere sospesi fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.

Secondo il CP la Corea adempie solo in parte i criteri fissati nel mandato di negoziazione del Consiglio federale. Un ridotto potenziale di mercato e una regolarizzazione del passato non adeguata a causa delle imposte sanzionatorie costituirebbero motivi sufficienti per sospendere la procedura di approvazione relativa all'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

L'usam critica il fatto che importanti aspetti legati allo scambio di informazioni come l'accesso al mercato, la protezione dei clienti e la qualità dei dati siano stati completamente esclusi dai negoziati. Sebbene non ve ne sia motivo, la tempistica nella conclusione di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sarebbe inoltre stata accelerata. Di conseguenza, si sarebbero verificate ripetute lacune nei relativi accordi e non sarebbe stato possibile osservare l'evoluzione mondiale della prassi in questo ambito. Una situazione che si ripercuoterebbe negativamente su tutta la politica economica estera del nostro Paese. L'usam ritiene che sarebbe una strategia sbagliata concludere il più rapidamente possibile numerosi accordi di scambio automatico di informazioni, tralasciando la richiesta di controprestazioni concrete a favore della Svizzera. Per questi motivi bisognerebbe respingere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

Il CP e l'ABPS temono inoltre che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni con la Corea crei per la Svizzera un precedente svantaggioso che potrebbe influenzare i futuri accordi.

### **Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*)**

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ASG evidenziano che la Corea né si è dichiarata disposta né si è impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG allo stato attuale è poco chiaro come si comporteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. L'ABG è dell'avviso che se la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e le piazze finanziarie concorrenti non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale. Il CP e l'ABG chiedono che, prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con la Corea, la Svizzera abbia sufficienti certezze che essa introduca lo scambio automatico di informazioni anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti del nostro Paese. Il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ABPS raccomandano pertanto al Consiglio federale di non procedere ancora all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con la Corea poiché solo così è possibile garantire in modo efficace il *level playing field*.

Secondo l'ABPS non vi è alcun motivo di attivare precipitosamente lo scambio automatico di informazioni con la Corea. L'ABPS è consapevole del fatto che i Governi delle piazze finanziarie concorrenti spesso non devono sottoporre ad approvazione parlamentare l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner e che dunque la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner può essere presa all'ultimo momento e in modo rapido. È pertanto difficile valutare quali Stati introdurranno con la Corea lo scambio automatico di informazioni entro l'entrata in vigore dello stesso tra la Svizzera e la Corea. Che il nostro Paese debba avviare anticipatamente le procedure di approvazione dello scambio automatico di informazioni rispetto alle piazze finanziarie concorrenti non significa che debba concluderle prima.

L'ABG e l'ABPS propongono di introdurre una disposizione nella legge secondo cui l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sia valida unicamente se il Paese in questione ha concluso un accordo equivalente anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti, come Gran Bretagna, New York, Hong Kong o Singapore. In questo modo, secondo l'ABG, è possibile garantire una parità di condizioni (*level playing field*) più vincolante.

### **Regolarizzazione del passato**



Il CP, l'ASB, l'usam, l'ASG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG fanno notare che la Corea ha approntato per i contribuenti un programma di regolarizzazione del passato (*Offshore Voluntary Disclosure Program*) per mettere in regola redditi e averi non dichiarati. Il programma sarebbe tuttavia stato offerto solo per un breve lasso di tempo (fino a marzo 2016). Inoltre, malgrado l'autodenuncia volontaria, sarebbero state riscosse imposte sanzionatorie supplementari per il non pagamento o il pagamento parziale di imposte (*additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax*). Si tratterebbe di fatto di multe elevate commisurate all'importo fiscale dovuto. Sebbene in questo caso non sia previsto un perseguimento penale, non è possibile considerare adeguata tale regolamentazione per le autodenunce volontarie. Secondo l'ASG l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea non è giustificata.

Per quanto concerne la regolarizzazione del passato per i contribuenti, economie svizzere, l'ASB, l'UBCS e l'ABPS auspicano una garanzia da parte della Corea secondo cui le banche e i loro collaboratori, che sostengono i clienti nella regolarizzazione, non vengano criminalizzati.

### **Protezione dei dati e principio di specialità**

Il PLR, l'UDC e l'usam ritengono che le informazioni fornite nei rapporti esplicativi non permettono di valutare adeguatamente se la protezione dei dati e il principio di specialità siano rispettati negli Stati partner. Bisognerebbe verificare se la Corea garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. A questo proposito l'UDC rimanda alla perizia del professor Matteotti<sup>1</sup>, secondo cui lo scambio automatico di informazioni viola la Costituzione se lo Stato partner non soddisfa i requisiti minimi legali in materia di protezione dei dati. I principi di diritto costituzionale commentati nella perizia Matteotti dovrebbero essere assolutamente rispettati. Se la Corea non soddisfa questi standard minimi di protezione dei dati la Svizzera dovrebbe immediatamente sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

L'ASG sottolinea che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto con Stati che garantiscono il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità previsto dal *Common Reporting Standard*. Da rapporti di organizzazioni sui diritti umani risulterebbe che in Corea la libertà di opinione e di riunione verrebbe progressivamente limitata. L'IFPDT avrebbe inoltre giudicato insufficiente la legislazione coreana in materia di protezione dei dati di persone fisiche. Tali elementi giustificerebbero i dubbi sullo Stato di diritto in Corea e la sospensione del processo di approvazione dello scambio automatico di informazioni. Il Governo di Seoul dovrebbe dapprima intraprendere quanto necessario per l'attuazione e il rispetto dei diritti umani. La Svizzera dovrebbe avere la certezza che con il pretesto dello scambio automatico di informazioni non entrino nel Paese dati che potrebbero essere utilizzati contro le persone interessate mettendone a rischio l'incolumità o il patrimonio. L'ASG considera incompatibile con i principi fondamentali della Svizzera concludere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner per cui esistono notevoli dubbi sul suo Stato di diritto.

### **Accesso al mercato**

Il PLR deplora che per quanto concerne l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari i negoziati con la Corea non abbiano dato esito a soluzioni concrete e chiede il massimo impegno affinché, parallelamente all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, si rag-

---

<sup>1</sup> Breve perizia del prof. dr. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni su mandato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Zurigo 13 agosto 2015.

giungano miglioramenti in questo ambito. L'avvio di colloqui relativi all'accesso al mercato costituirebbe infatti un requisito minimo per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG e l'UBCS sostengono che la Corea non è disposta ad agevolare o garantire l'accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari svizzeri.

Secondo l'ABG, per continuare a offrire prestazioni dalla Svizzera è importante promuovere le discussioni sul miglioramento dell'accesso al mercato poiché si tratta di una questione di importanza centrale per il settore orientato all'esportazione del *Private Banking*.

Il CP critica il fatto che la Svizzera non abbia ottenuto alcuna controprestazione concreta dalla Corea, sebbene il miglioramento dell'accesso al mercato avrebbe dovuto essere una componente obbligatoria dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. La Svizzera si sarebbe invece accontentata di vaghe garanzie, un approccio che non sarebbe soddisfacente.

Anche se le persone residenti in Corea rappresentano soltanto una piccola fetta della clientela bancaria svizzera, il CP e l'ABPS ritengono che rinunciare a un migliore accesso al mercato coreano per i servizi finanziari costituisca un precedente sfavorevole in vista dei negoziati che si terranno con Paesi in cui risiedono invece molti clienti.

L'ASG evidenzia che la Corea è da sempre un mercato finanziario molto isolato che esclude ampiamente la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. Essendo un Paese in crescita, la Corea rappresenterebbe però un mercato potenziale per i fornitori di servizi finanziari svizzeri per quanto concerne il settore della clientela privata facoltosa. Il miglioramento dell'accesso al mercato dovrebbe essere oggetto dei negoziati, nonostante dal punto di vista attuale il mercato coreano appaia poco rilevante. La questione non sarebbe stata invece tematizzata nei negoziati sullo scambio automatico di informazioni.

Il CP, l'usam e l'ASG chiedono pertanto di sospendere l'accordo sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni fino a quando la Corea si dichiarerà a favore di un'apertura del mercato per i servizi finanziari.

#### **4.3. Entrata in vigore / attuazione**

SwissHoldings e ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

Economiesuisse, l'ASB e l'UBCS sottolineano l'importanza per la piazza bancaria che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L'introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

#### **4.4. Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI**

I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l'UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l'Accordo SAI e la LSAI.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Il relativo rapporto è disponibile all'indirizzo seguente: [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale

Il Cantone di FR critica il fatto che le richieste formulate nel parere della CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente la versione finale della LSAI non abbiano potuto essere considerate.

#### **4.5. Altre osservazioni**

##### **Reciprocità e principio di specialità**

I Cantoni di BL, OW, TG, TI e VS sottolineano che la reciprocità e il principio di specialità devono essere severamente osservati nell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

##### **Negoziati con futuri Stati partner**

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG e l'UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano debitamente considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.

Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell'esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.

Rimandando alla perizia del professor Matteotti, l'UDC chiede di introdurre l'obbligo di accertare, in occasione dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con futuri Stati partner, che questi offrano eque possibilità di regolarizzazione e rispettino lo standard minimo costituzionale per la protezione dei dati. Qualora queste condizioni non fossero soddisfatte, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere attivato con questi Stati poiché infrangerebbe la Costituzione. In vista di ulteriori negoziati con possibili Stati partner bisognerebbe imperativamente chiarire se e con quali Stati intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni.

##### **Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera**

Il PSS ritiene che una strategia coerente volta all'emersione di averi non dichiarati tramite lo scambio automatico di informazioni sia da prevedere non solo con altri Stati ma anche all'interno del nostro Paese.

Il Cantone di VS si chiede se eventualmente debba essere introdotta un'amnistia fiscale a livello federale.

##### **Forma dell'atto**

Il CP critica il fatto che in futuro l'approvazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner avverrà tramite decreto federale semplice e che quindi non sottostarà a referendum facoltativo. Questi accordi rivestono la stessa importanza di una revisione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e, come queste ultime, dovrebbero sottostare a referendum facoltativo. Secondo il CP il lungo iter legislativo della Svizzera non è un motivo sufficiente per accorciare la procedura ordinaria.

##### **Ripercussioni finanziarie**

La CDCF invita a riflettere sul fatto che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni risultano spese supplementari per i Cantoni, alle quali si aggiungono le spese per l'attuazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni

sulle decisioni fiscali anticipate (*ruling*). In questo contesto sarebbe ancora più importante dunque non gravare ulteriormente a livello finanziario i Cantoni con l'annunciata riforma dell'imposizione delle coppie, l'attuale riforma sull'imposta alla fonte e la Strategia energetica 2050 (rinuncia a qualsiasi misura fiscale).